

**Riservatezza.** Nuove regole dal 2018

# Privacy, incentivata la certificazione in via autonoma

**Rosario Imperiali**

■ Il regolamento generale sulla protezione dei **dati personali**, cosiddetto Gdpr (**regolamento Ue 2016/679**), incentiva l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati «allo scopo di dimostrare la conformità al...regolamento (stesso ndr) dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili».

## La possibilità sul tavolo

La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente, ma non vincola né il Garante né l'autorità giudiziaria che sono entrambi liberi di valutare l'effettiva conformità dell'azienda alla norma.

Nonostante questa apparente "non definitività" dello strumento di regolazione volontaria, la certificazione può svolgere una importante funzione di supporto del livello di responsabilizzazione dell'impresa che vi fa ricorso. Da qui la rilevanza del suo processo di rilascio.

Secondo il Gdpr, l'accreditamento dei soggetti abilitati, nonché la stessa certificazione possono rientrare nella competenza concorrente degli **organismi di certificazione nazionali** (nel caso dell'Italia, Accredia) oppure del **Garante**, in base ai criteri approvati da quest'ultima autorità. Poiché spetta al singolo Stato membro definire tale competenza, è opportuno fare chiarezza su questo profilo affinché le scelte del nostro Paese possano essere indirizzate verso soluzioni rispondenti alle consuete logiche degli strumenti di certificazione volontaria.

Aver riconosciuto la competenza per l'accreditamento in capo all'organismo nazionale di accreditamento e quella per la certificazione in capo all'ente di certificazione accreditato non è una novità. Viceversa, peculiare è tale

prospettiva riguardo al Garante della privacy.

Il regolamento 765/2008 stabilisce chiaramente i principi generali in materia di accreditamento evidenziando che l'organismo nazionale di accreditamento sia l'ente maggiormente titolato a svolgere la funzione di accreditamento degli organismi di certificazione e che questi ultimi siano, a loro volta, quelli più funzionali al rilascio delle certificazioni.

## Un rapporto articolato

Milita in questa direzione la natura stessa dell'organismo di accreditamento nonché la struttura concepita dal legislatore per il sistema di valutazione delle conformità. Quanto al primo punto, la norma europea obbliga gli organismi di accreditamento a istituire e gestire «strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate».

Questa «partecipazione effettiva ed equilibrata» mancherebbe nell'ipotesi dell'adozione di altre soluzioni. Il sistema di valutazione delle conformità si fonda su una struttura gerarchico-piramidale composta da entità diverse tra loro autonome e indipendenti: l'ente accreditatore, l'organismo di valutazione e il soggetto da certificare. Indipendenza e terzietà di ciascuno di tali attori rappresentano requisiti essenziali per la corretta affidabilità del sistema, considerato che l'affidabilità è l'altra faccia della natura volontaria del medesimo sistema.

L'alterazione del delicato equilibrio assicurato dalle disposizioni del regolamento 765/2008 potrebbe condurre a paradossi (un'autorità con poteri ispettivi e coercitivi che fa da consulente per la certificazione) e a rischi di impraticabilità operativa di questo importante strumento di regolazione volontaria a supporto del Gdpr.

